



# COMUNE DI MONTEMURRO

Provincia di Potenza

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 DEL 14/11/2023

COPIA

**OGGETTO:** Aggiornamento catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco comune di Montemurro. Adozione vincoli per le aree interessate dal fuoco anno 2022.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **19:00** nella **Casa Comunale**, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	DI LEO SENATRO	Si	
Vicesindaco	LOBOSCO NADIA	Si	
Assessore	LATORRACA ANTONIO	Si	

Totale Presenti: 3

Totale Assenti: 0

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Gerardo LUONGO**

Il **Presidente Ing. Senatro DI LEO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Montemurro, 14/11/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to SCHETTINI ROBERTO

## IL SINDACO

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, il parere di regolarità tecnica, favorevolmente reso dal Responsabile dell'Area Tecnica, mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto irrilevante ai fini dell'adozione del presente atto;

PREMESSO CHE la Legge 21/11/2000 n. 353 “legge-quadro in materia di incendi boschivi”, come modificata dal D.L. 120 dell'8 settembre 2021 «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con L. 8 novembre 2021, n. 155 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», prescrive all'art. 10 quanto segue:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro **quindici anni** dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per **dieci anni** ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per **tre anni**, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

*(comma così modificato dall'articolo 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)*

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del programma regionale annuale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353;

VISTA la Legge Regionale 13 del 22 febbraio 2005 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi” ;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007 n. 3606: “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007, n. 3624 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata,

Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.”

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2008, n. 3680 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale.»

VISTO il D.L. 120 dell'8 settembre 2021 «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con L. 8 novembre 2021, n. 155 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 22/05/2008 con la quale, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000 e ss.mm.ii, veniva istituito il Catasto delle aree percorse dal fuoco;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 10 della L.353/2000 prevede che il catasto deve essere aggiornato annualmente e l'elenco dei soprassuoli interessati dagli incendi deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni, inoltre decorso tale termine, i comuni dovranno valutare le osservazioni presentate ed approvare, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2021 di aggiornamento del catasto incendi per l'anno 2020;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 155/2021 per provvedere all'aggiornamento e' possibile avvalersi dei rilievi effettuati dal Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri messi a disposizione delle regioni e dei comuni dal 1° aprile di ogni anno su supporto digitale (RSDI – Geoportale della Basilicata – Servizio “Aree percorse dal fuoco”) e di vincolare i soprassuoli percorsi dal fuoco, individuati catastalmente, apponendo i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000;

ACCERTATO che, sulla base delle informazioni ricavata dal Geoportale della Basilicata – Servizio “Aree percorse dal fuoco - RSDI” non si sono verificati incendi per gli anni 2021 e 2022 sul territorio comunale di Montemurro (PZ)

RITENUTO NECESSARIO aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco relative all'anno 2022 e confermare i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000 sulle particelle catastali percorse dal fuoco negli anni 2007, 2008,2009,2010,2011,2013,2015,2019,2020;

### **PROPONE**

1. LE PREMESSE di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI AGGIORNARE il catasto delle aree percorse dal fuoco, istituito con delibera Giunta Comunale n. 33 del 22/05/2008, dando atto che negli anni 2021/2022, sulla base delle informazioni ricavata dal Geoportale della Basilicata – Servizio “Aree percorse dal fuoco - RSDI” non sono verificati incendi sul territorio di questo Comune come riportato negli allegati al presente atto;
3. DI PUBBLICARE il seguente provvedimento unitamente all'elenco delle particelle interessate, sul sito internet del Comune di Montemurro nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Governo del territorio e all'Albo pretorio online;

I soggetti interessati nel termine di 30 giorni potranno presentare eventuali osservazioni. Decorso tale termine, entro i successivi sessanta giorni, verranno valutate le osservazioni eventualmente prodotte e gli elenchi e le relative perimetrazioni verranno approvate in via definitiva dal Consiglio comunale;

4. DI CONFERMARE sulle particelle catastali percorse dal fuoco negli anni 2007, 2008,2009,2010,2011,2013,2015,2019 e 2020, giusta deliberazione di Giunta Comunale n° 6/2021, pubblicata dal 28/01/2021 al 27/02/2021 ai sensi dell'art. 10 della Legge del 21/11/2000 n. 353, i vincoli di legge di cui all'art. 10 della L. 353/2000:

#### **1. Per la durata di anni 15:**

- 1) La destinazione di utilizzo preesistente all'incendio non potrà essere modificata;

- 2) In tali aree è consentita la sola realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
- 3) Obbligo di inserire un vincolo esplicito da trasferire a tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;

**2. Per la durata di anni 10:**

- 4) È vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data;
- 5) Divieto di pascolo e caccia;

**3. Per la durata di anni 5:**

- 6) Divieto di svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente (per le aree naturali protette statali) o dalla Regione Basilicata (per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici);

**4. Per la durata di anni 3:**

- 7) Divieto di raccolta dei prodotti del sottobosco

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato, ivi compreso l'aggiornamento del R.U. vigente, relativamente alle zone interessate, per l'inserimento dei vincoli e la loro trascrizione nei "Certificati di Destinazione Urbanistica" da rilasciarsi;
6. DI DICHIARARE, stante il disposto di cui all' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, il parere di regolarità tecnica, favorevolmente reso dal Responsabile dell'Area Tecnica, mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto irrilevante ai fini dell'adozione del presente atto;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il SINDACO**  
f.to Ing. Senatro DI LEO

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Gerardo LUONGO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**Certificato di esecutività**  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**SI CERTIFICA**

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **15/11/2023**

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Gerardo LUONGO

---

**Referto di pubblicazione**

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

**(N° 867 REG.PUB.)**

Montemurro, lì **15/11/2023**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to **GAGLIARDI MARTINA**

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo  
Dalla residenza comunale, lì **15/11/2023**

**Il funzionario Incaricato dal Sindaco**



*Roberto Petteni*